



Circolare n.142

**AI COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO
LORO SEDI**

Al personale docente e non docente "PREPOSTO"
LORO SEDI

Agli studenti
LORO SEDI

E p.c. Al **RLS di ISTITUTO**
Francesco Di Piano

E p.c. Al **RSPP di ISTITUTO**
Stefano Rodà

A tutto il personale in servizio
LORO SEDI

ALBO e SITO WEB www.agrariopescia.edu.it

Oggetto: Uso Dispositivi Protezione Individuali

Con riferimento all'oggetto questo Ufficio rammenta l'OBBLIGO di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati a tutto il personale docente e non docente, e agli studenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2104 e 2106 del Codice civile, nonché sulla base delle norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (DPR 547/1955, DPR 303/1956, D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.) e da quanto stabilito in accordo con il Medico Competente, l'RSPP e l'RLS, nella riunione periodica.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, all'art. 74, comma 1, definisce DPI (dispositivo di protezione individuale), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, mentre all'art. 76, comma 1, sancisce che i DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

Lo scrivente ha osservato purtroppo, che alcuni collaboratori scolastici continuano a NON INDOSSARE i DPI in dotazione, non ottemperando così agli obblighi connessi alla propria mansione, con la conseguenza di mettere a rischio la propria incolumità non svolgendo il proprio lavoro in modo sicuro.

Pertanto SI RAMMENTA ai collaboratori scolastici che continuano a NON INDOSSARE i DPI nello svolgimento del proprio lavoro ed in relazione alle mansioni assegnate, **che l'utilizzo dei**



Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione è assolutamente OBBLIGATORIO ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008).

Pare utile ribadire che il non assolvimento di un obbligo equivale a trasgressione del codice disciplinare già pubblicato all'albo e trasmesso a tutti i dipendenti all'inizio del corrente a.s. ed espone il dipendente che metta in pericolo la propria e l'altrui incolumità con comportamenti scorretti sull'uso di attrezzature e dispositivi in dotazione, al rischio concreto di **sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/70 e succ. (Statuto dei Lavoratori).**

Si ricorda infine che in caso di infrazioni del codice, l'azione disciplinare da parte dell'amministrazione di appartenenza è OBBLIGATORIA e NON DISCREZIONALE.

In relazione a quanto suindicato, si invitano pertanto immediatamente le SS.LL. a mantenere un comportamento corretto, principalmente per tutelare la Loro incolumità ed evitare ripercussioni negative anche sugli altri lavoratori, ed in secondo luogo per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di sopralluogo delle autorità di vigilanza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Panico

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993